

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 930-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLAND)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

nella seduta del 14 dicembre 1976

Ratifica ed esecuzione del quinto Accordo sullo stagno,
adottato a Ginevra il 21 giugno 1975

Presentata alla Presidenza il 23 maggio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ratifica del quinto accordo sullo stagno, adottato a Ginevra dopo un'apposita conferenza dell'UNCTAD nel giugno del 1975, prima che venisse a scadenza il precedente accordo del 1970, ha un rilievo particolare sia per il nostro paese, sia, di riflesso, per i paesi in via di sviluppo, fra i quali si trovano

i principali produttori di stagno, e, infine, per la Comunità europea.

L'Italia infatti è il sesto paese in ordine di importanza fra i consumatori di stagno, con il 4,37 per cento del totale: ed infatti importava, secondo i dati del 1974, oltre 50 miliardi di lire di prodotto per l'impiego nel settore siderurgico (bande stagnate) e

metallurgico (leghe). Secondo l'allegato B dell'accordo l'Italia detiene 43 voti nel consiglio internazionale dello stagno, con un contributo relativamente modesto per il 1976-1977 che ammonta alla cifra di 13.499 lire sterline, pari a 28.500.000 lire italiane a cui si provvede nell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Il consiglio, che è l'organo che veglia sul funzionamento e l'applicazione dell'accordo è composto da tutti i paesi firmatari che detengono un numero di voti variabile, contribuendo, fino a 20 voti, al 3 per mille del bilancio e, sopra venti voti, all'1 per cento del bilancio. Per la parte non coperta dai contributi ogni paese partecipa versando per ogni voto di cui dispone i 2 millesimi della parte residua da coprire (articolo 1).

Essendo l'Italia un forte consumatore di stagno, e regolando l'accordo sia gli scambi nel settore che la formazione del prezzo per un periodo di 5 anni, esiste un evidente interesse alla ratifica.

Ma, come si rilevava, l'accordo non è soltanto interessante per il nostro paese; esso lo è anche per i paesi produttori che sono soprattutto quelli in via di sviluppo come la Bolivia, l'Indonesia, la Malesia, la Nigeria, la Tailandia e lo Zaïre, che si troveranno maggiormente tutelati da questo accordo, rispetto al precedente.

Infatti nell'accordo si fissa l'obiettivo della riduzione delle fluttuazioni del prezzo dello stagno e delle difficoltà derivanti da eccedenze del metallo attraverso un sistema di prezzi massimi e minimi, indicati in dollari malesiani o in altra valuta scelta dal consiglio internazionale dello stagno. Ma anche attraverso uno *stock* di metallo al quale si può attingere per la vendita nel caso in cui il prezzo sia troppo elevato o reintegrandolo comprandolo, se il prezzo sia troppo basso rispetto ai livelli minimi fissati dalla « forchetta dei prezzi ».

Ciò permette di raggiungere anche il secondo obiettivo di una migliore produzione e di un ritmo dinamico a causa di questo più equo e remunerativo trattamento. Ciò anche attraverso il controllo delle esportazioni esercitato dal Consiglio che può determinare la quantità di stagno che i produttori possono esportare o il periodo di tempo in cui esercitare il controllo sul tonnellaggio esportato. Ed in ugual modo più equa è la ripartizione dei contributi al bilancio dell'organo di governo dell'accordo, secondo il già ricordato sistema dei detentori di un numero superiore o infe-

riore di venti voti nel Consiglio invece della ripartizione precedente che divideva le spese al 50 per cento fra produttori e consumatori, con svantaggio dei produttori, che sono meno dei consumatori. Tuttavia a vantaggio dei consumatori è previsto che, in caso di penuria del metallo se i prezzi sono più alti del livello massimo della « forchetta dei prezzi », o comunque al massimo livello, il Consiglio provvede perché non venga meno, da parte dei paesi produttori l'approvvigionamento: cercando quindi di sventare anche ogni forma di manovra speculativa.

Il Consiglio ha facoltà di invitare i paesi partecipanti ad assicurare una equa ripartizione degli approvvigionamenti e di fare raccomandazioni ai paesi produttori perché, in caso di penuria, diano la garanzia, nell'approvvigionamento, ai paesi comunitari aderenti al V accordo sullo stagno.

Una forma di equilibrio fra le esigenze dei paesi produttori e di quelli consumatori si è raggiunta, infine, per quanto riguarda il sistema di finanziamento che i produttori volevano obbligatorio per tutti gli Stati e al quale erano contrari i paesi consumatori. Il sistema, cioè, di contributi obbligatori fino a 20.000 tonnellate di stagno prodotte e quello dei contributi addizionali e volontari fino a 20.000 tonnellate di stagno metallo consumate, con la possibilità di richiedere contributi addizionali se la loro quantità non è considerata dal Consiglio soddisfacente rispetto ai contributi obbligatori.

In terzo luogo l'accordo, come si diceva, è vantaggioso per la Comunità europea perché ne rafforza la partecipazione superando le lacune ancora esistenti nel precedente accordo. La Comunità europea ha infatti diritto di esprimere, come tale in blocco, i voti dei Nove se nel Consiglio internazionale dello stagno si deve decidere su problemi di sua competenza.

Anche per questa ragione è dunque importante la ratifica italiana, che fornisce alla Comunità europea la possibilità di parlare, ove necessario, con una sola voce nell'organo di Governo dell'accordo.

Pertanto, onorevoli colleghi, questo accordo rappresenta un passo in avanti nel rapporto produttori-consumatori di materie prime, e rappresenta sia per l'Italia, sia per la Comunità europea, una vantaggiosa e valida occasione di presenza in un importante settore di approvvigionamento.

E pure nelle disposizioni finali e varie che contemplano l'equità delle norme di lavoro (articolo 42), la tutela della sicurezza nazionale e tutte le necessarie clausole per le denunce (articolo 45), le controversie (articolo 46), gli emendamenti (articolo 55), il ritiro (articolo 56) e la durata, il rinnovo o la fine dell'accordo si ravvisano le necessarie e sufficienti garanzie che fanno di tale accordo un atto particolarmente positivo e necessario in un momento in cui il controllo del flusso, dei prezzi e della distribuzione delle materie prime è

non solo condizione essenziale al progresso economico e tecnologico, ma anche garanzia fondamentale di progresso per il terzo mondo e di pacifico equilibrio fra i popoli.

Per questi motivi, e pur considerando che l'accordo non è che una tappa sulla via di un regolamento globale ed equo fra paesi produttori e consumatori nel quale deve risaltare l'impegno politico dell'Italia e della Comunità europea, raccomando un attento esame dell'accordo e la sua ratifica.

DE POI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto Accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 49 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge è valutata in annue lire 19 milioni, a decorrere dal 1° luglio 1976.

Al complessivo onere di lire 28.500.000, relativo al periodo 1° luglio 1976 - 31 dicembre 1977, si provvede:

— quanto a lire 14.500.000 con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;

— quanto a lire 14.000.000 con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.